

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale riferisce altresì all'assemblea con apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

c) CONAI ha volontariamente affidato la revisione legale dei propri conti a una società di revisione, attualmente la KPMG, una delle maggiori società di settore a livello internazionale. La società incaricata della revisione legale dei conti, a norma di legge e statuto, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L'affidamento della revisione legale dei conti è determinato dall'assemblea ogni triennio su proposta motivata del collegio sindacale.

d) Il bilancio del consorzio, approvato dall'assemblea dei consorziati che è all'uopo convocata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, per le rispettive valutazioni.

e) In conformità poi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 e coerentemente con i propri principi etico-sociali di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, CONAI ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della propria attività ed un codice etico di comportamento, per prevenire il prodursi di reati ed evitare l'insorgere di una propria responsabilità amministrativa per gli stessi, attraverso la predisposizione e l'adozione di regole specifiche. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello è stato affidato ad un organismo di vigilanza e controllo collegiale, che riferisce direttamente al consiglio di amministrazione.

f) Il consorzio è inoltre sottoposto, a norma di statuto, ad un più generale potere di vigilanza ministeriale. Infatti, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione.

Per quanto riguarda poi gli specifici adempimenti imposti dalla legge in capo al consorzio si evidenzia che:

1. CONAI, entro il 30 giugno di ogni anno, è tenuto ad inviare ai Ministeri competenti il programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che delinea le linee di intervento per il successivo triennio e gli obiettivi a tendere, e la relazione generale consuntiva, che riporta i risultati delle attività poste in essere nell'arco dell'anno precedente dall'intero sistema in termini di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, CONAI deve anche trasmettere ai Ministeri, il piano specifico di prevenzione e gestione, che contiene le previsioni di chiusura dell'anno in corso e di quello successivo, nonché le linee prioritarie di intervento.

3. Ogni anno, poi, CONAI deve inviare al catasto nazionale rifiuti, entro la fine di aprile, il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), contenente i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi immesso sul mercato, per ciascun materiale e per tipo di imballaggio, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

4. A questo si aggiunge l'invio annuale dei dati a ISPRA, ai fini della predisposizione della relazione periodica alla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 94/62/CE e successive modificazioni sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2) Come avviene il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta e sulla qualità del trattamento dei rifiuti.

Si precisa che la legge pone in capo a CONAI la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, stabiliti dall'allegato E del decreto legislativo n. 152 del 2006, e non già obiettivi di raccolta differenziata che la stessa legge prevede invece in capo ai comuni.

L'accordo quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto dalla legge, attraverso il quale il sistema consortile si impegna a ritirare il materiale, a garantirne l'avvio a riciclo, e a riconoscere al comune i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata sostenuti. Le convenzioni attuative dell'accordo quadro, che ogni comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun consorzio di filiera, prevedono procedure specifiche per la verifica del materiale conferito, in particolare della sua qualità, indispensabile per il successivo avvio a riciclo, per i cui contenuti si rimanda alle informazioni fornite dai consorzi di filiera.

Tra le principali attività volte, invece, a garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero vi è il processo di determinazione, verifica e diffusione dei dati di immesso, riciclo e recupero degli imballaggi in Italia.

Per garantire un elevato livello di controllo e trasparenza sui processi di raccolta e aggregazione dei dati generati e gestiti e comunicati, CONAI dal 2006 è promotore di "obiettivo riciclo", un sistema di gestione che prevede la verifica e validazione, da parte di un ente di certificazione di processi industriali, delle procedure utilizzate - non solo da CONAI e tutti e sei i consorzi di filiera, ma anche dai sistemi autonomi che vi aderiscono (allo stato, da CONIP) - per la determinazione dei dati di immesso al consumo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati.

Ciascuno dei soggetti aderenti al sistema "obiettivo riciclo", incluso CONAI, predispose proprie "specifiche tecniche" che dettagliano le procedure seguite per la determinazione e il controllo dei dati di competenza. Sulla base di tali documenti, l'ente di certificazione, coadiuvato dall'esperto tecnico di materiale, effettua: la verifica documentale di coerenza tra quanto previsto dalla normativa e le procedure adottate dai singoli consorzi; la verifica presso i singoli consorzi della corretta implementazione delle procedure descritte; la verifica sui sistemi di controllo adottati verso gli impianti/operatori che concorrono a fornire i dati. A conclusione dell'iter annuale di verifica, l'ente rilascia a CONAI una dichiarazione di verifica che viene poi allegata alle comunicazioni previste per legge. Per garantire ulteriormente trasparenza e affidabilità dei dati forniti alle istituzioni, CONAI ha inoltre scelto di introdurre un sistema di gestione ambientale richiedendone la registrazione EMAS III. La registrazione, ottenuta nel novembre scorso (certificato di registrazione n. IT 001784), conferma la qualità ambientale e garantisce l'attendibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali ufficializzate dal consorzio.

3) Quali tipologie di verifiche vengono effettuate sui bilanci e i dati economici comunicati alle autorità di controllo (a titolo di esempio su quantificazione del contributo ambientale e sulle modalità di impiego delle riserve).

L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. In conformità alle disposizioni civilistiche, CONAI redige la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nei due mesi successivi, il bilancio d'esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa [...]. A CONAI sono attribuiti dalla legge compiti istituzionali che coinvolgono specificamente le gestioni dei consorzi di filiera, tra le quali ha particolare

rilievo quella di ripartire tra i produttori e gli utilizzatori, tenendone esenti i consumatori finali, i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e gli oneri per il loro riciclaggio e recupero: a tal fine determina e pone a carico dei consorziati il c.d. contributo ambientale CONAI, prelevato al momento della prima cessione dell'imballaggio sul territorio nazionale.

Le somme che CONAI acquisisce a titolo di contributo ambientale, dedotta una quota acquisita quali mezzi propri, sono percepite "in nome e per conto" dei consorzi di filiera. Non costituendo mezzi propri di CONAI, le somme sono versate ai consorzi di filiera con modalità e tempi che consentano il tempestivo adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei comuni, o dei gestori convenzionati con questi ultimi, per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. CONAI riceve trimestralmente dai consorzi di filiera la situazione economica patrimoniale gestionale. A cadenza semestrale (giugno e novembre) CONAI analizza i dati in modo da individuare, sulla base dei dati consuntivi e delle previsioni per l'anno successivo, la necessità di eventuali variazioni del contributo ambientale.

A marzo 2016, CONAI ha definito un criterio di autoregolamentazione delle riserve patrimoniale dei consorzi di filiera che, ferma la salvaguardia dei mezzi finanziari necessari per dare continuità alle raccolte a e al riciclo, ha lo scopo di individuare un livello massimo delle riserve e le modalità con cui riportare nei limiti le eventuali eccedenze. L'attuale ammontare delle riserve patrimoniali consortili è appena sufficiente a garantire il ritiro e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio per quattro mesi.

4) Se esistono e quali siano le criticità della filiera in conseguenza delle quali avviene una fuoriuscita di rifiuti dal circuito del consorzio (ad esempio dai centri di raccolta o dalle piattaforme).

I consorzi di filiera, attraverso le convenzioni previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI, garantiscono il ritiro universalistico di tutti i rifiuti di imballaggio loro conferiti in convenzione.

Le convenzioni dell'accordo quadro sono tuttavia una possibilità per i comuni, non un obbligo, proprio in ragione del carattere sussidiario al mercato del sistema CONAI. L'accordo e le convenzioni prevedono, infatti, espressamente la possibilità per i comuni di rivolgersi direttamente ad altri operatori (ad esempio, recuperatori e ai riciclatori) anziché alle gestioni consortili e di recedere dalle convenzioni stesse in presenza di corrispettivi di ritiro economici più vantaggiosi per migliori quotazioni di mercato delle materie prime seconde.

La scelta di non ricorrere - o di non ricorrere più - al sistema CONAI può essere effettuata anche con riferimento soltanto ad alcune tipologie di materiali e, nell'ambito dello stesso tipo di materiale, alla sola parte corrispondente alle eventuali frazioni merceologiche similari.

Per evitare che le fuoriuscite di rifiuti di imballaggio non costituiscono alcuna criticità per il sistema CONAI è stato previsto che, qualora i comuni vogliano uscire dal regime di convenzione, sia rispettato un termine di preavviso, determinato nello stesso accordo quadro in relazione alle necessità di programmazione delle operazioni di gestione del materiale in carico ai consorzi di filiera.

COMIECO

1) Quali verifiche e controlli sono effettuati sulla governance del consorzio, in particolare sul rispetto dei requisiti minimi dei sistemi collettivi.

Ai sensi dello statuto consortile il modello di *governance* di COMIECO prevede:

l'assemblea dei consorziati;
il consiglio di amministrazione;
il presidente e il vicepresidente;
il collegio dei revisori contabili.

Le verifiche e i controlli vengono effettuati nell'ambito delle attività e delle competenze statutariamente attribuite al collegio dei revisori che verifica in particolare la regolarità della gestione contabile del consorzio, esprimendosi collegialmente con apposite relazioni all'assemblea sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

Il consorzio è inoltre soggetto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 24 dello statuto di COMIECO prevede che i ministeri competenti «ove constatino l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione».

Vi sono poi le verifiche relative all'osservanza degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Sotto tale ultimo profilo, il consorzio ha previsto un codice di autodisciplina e un modello di organizzazione e gestione. Il consorzio si è poi dotato di un organismo di vigilanza composto da due professionisti esterni e dal responsabile audit, controlli e certificazioni. All'organismo di vigilanza compete la vigilanza sull'osservanza dei principi di comportamento e sul rispetto del modello di organizzazione e gestione.

Si evidenzia infine che COMIECO è dotato di un sistema di gestione integrato certificato secondo le norme ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente), OHSAS 18001 (sicurezza) ed è registrato EMAS. A garanzia della correttezza della attività svolte dal consorzio, da anni è stato inoltre attivato e mantenuto attivo un controllo aggiuntivo periodico da parte dell'ente di certificazione in merito al rispetto e alla corretta gestione di specifiche procedure operative tra le quali in particolare si segnala quella relativa alle attività di assegnazione del macero. Riguardo ai sistemi collettivi o eventuali sistemi alternativi al consorzio, non sono previste alcune competenze in capo a COMIECO.

2) Come avviene il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta e sulla qualità del trattamento dei rifiuti.

La legge non assegna a COMIECO obiettivi di raccolta bensì obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio cellulosici quali previsti dall'allegato E alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea di settore (direttiva 94/62/Ce come modificata dalla direttiva 2004/12/Ce).

Il controllo sulla gestione e le attività del consorzio in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge è normativamente demandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai sensi dell'art. 206-*bis*, decreto legislativo n. 152 del 2006, vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ed in particolare verifica l'attuazione del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui, redatto da CONAI ai sensi dell'articolo 225, decreto legislativo n. 152 del 2006, anche sulla base dei programmi specifici dei consorzi di filiera dei diversi materiali. Ai fini del controllo, delle verifiche e della vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, la legge prevede un flusso informativo cui i consorzi di filiera sono tenuti verso il Ministero. L'articolo 223, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che entro il 31 maggio di ogni anno venga trasmessa una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio. Entro il 30 settembre di ogni anno viene altresì trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo (articolo 223, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Vengono inoltre trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i bilanci.

I risultati di recupero e riciclo dichiarati da COMIECO vengono sottoposti a certificazione da CONAI mediante una metodologia che, in sintesi, prevede le seguenti cinque fasi:

1. identificazione dei flussi specifici (immesso al consumo, riciclo e recupero);
2. analisi, per ciascun flusso, delle procedure e delle prassi di controllo già adottate da ciascun consorzio;
3. definizione dei "criteri generali CONAI", ossia le prescrizioni da adottare per essere conformi alla normativa vigente;
4. definizione di "specifiche tecniche consortili", ossia l'applicazione di criteri generali adattati alle specificità di ciascun materiale, da tradurre, poi, in una sorta di manuale operativo;
5. predisposizione di un programma di audit, attuato sul campo.

Si evidenzia, inoltre, che a inizio di ogni anno i produttori di materia prima per imballaggio trasmettono a COMIECO una dichiarazione (dichiarazione Ba.Da.Com, [banca dati COMIECO] che, tra le varie informazioni, include il dato di utilizzo complessivo di macero (ovvero il dato di riciclo) riferito all'anno precedente, sia proveniente da flussi di materiale in convenzione COMIECO (ossia, materiale gestito nell'ambito del sistema consortile), sia acquistato sul mercato fuori convenzione. Tutti i produttori di materia prima per imballaggio sono inoltre sottoposti a specifici audit realizzati da enti di verifica esterni su incarico di COMIECO per il controllo della veridicità di quanto dichiarato ed eventualmente per la rettifica dei dati raccolti.

In merito alle attività di verifica sulla qualità il consorzio effettua analisi merceologiche sulla raccolta differenziata in ingresso presso gli impianti di selezione del macero e sul macero lavorato dalle piattaforme consegnato ai riciclatori. Le analisi sono svolte da società terze specializzate e i risultati sono utilizzati anche per verificare l'effettiva lavorazione da parte delle piattaforme e per portare la qualità del macero lavorato entro i limiti massimi accettabili quali previsti accordo quadro ANCI-CONAI (nella fattispecie, l'allegato tecnico imballaggi cellulosici).

3) Quali tipologie di verifiche vengono effettuate sui bilanci e i dati economici comunicati alle autorità di controllo (a titolo di esempio su qualificazione del contributo ambientale e sulle modalità di impiego delle riserve).

In merito ai bilanci e ai dati economici, il bilancio d'esercizio viene sottoposto ad una revisione contabile su base volontaria svolta da una primaria società di revisione ed è corredato dalla relazione del collegio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto consortile. Il bilancio viene inviato a CONAI e al Ministero dell'ambiente. Il contributo ambientale è determinato da CONAI, sentito il consorzio di filiera, mentre le riserve patrimoniali sono regolamentate nella loro gestione in base a quanto stabilito da CONAI ed approvato in sede assembleare dal consorzio. Circa l'80 per cento delle uscite annuali è destinato ai comuni convenzionati per l'attività di raccolta.

4) Se esistono e quali siano le criticità della filiera in conseguenza delle quali avviene una fuoriuscita di rifiuti dal circuito del consorzio (ad esempio dai centri di raccolta e dalle piattaforme).

Il consorzio opera in modo sussidiario rispetto al mercato del macero.

La sussidiarietà è garantita dal fatto che COMIECO interviene solo quando i comuni, che possono annualmente decidere se aderire o meno all'accordo quadro, chiedono di stipulare la convenzione destinando tutta o solo parte della propria raccolta alla gestione consortile. COMIECO ha previsto nel proprio allegato tecnico, in accordo a quanto richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la possibilità per i comuni convenzionati di uscire dall'accordo quadro e gestire la propria raccolta sul mercato. La possibilità di uscita è prevista a determinate scadenze temporali proprio al fine di evitare che le fuoriuscite di materiale dalla gestione consortile possano creare criticità per il sistema dei consorzi e salvaguardare la programmazione delle operazioni di gestione del materiale in carico al consorzio.

COREPLA

1) Quali verifiche e controlli sono effettuati sulla *governance* del consorzio, in particolare sul rispetto dei requisiti minimi dei sistemi collettivi.

Il modello di *governance* delineato dallo statuto consortile prevede i seguenti organi:

- 1) L'assemblea dei consorziati;
- 2) Il consiglio di amministrazione;
- 3) Il presidente e il vicepresidente;
- 4) Il collegio sindacale;
- 5) Il collegio dei probiviri.

Per quanto riguarda in particolare le verifiche e i controlli, compete al collegio sindacale, nominato dall'assemblea e composto da professionisti iscritti al Registro dei revisori, il controllo sull'amministrazione del consorzio, la vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Al collegio sindacale è altresì attualmente affidata la revisione legali dei conti che, per statuto, può essere alternativamente affidata ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Sotto diverso profilo, il consorzio, sin dal 2004, si è dotato di un codice di comportamento e di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. In questo contesto il consorzio si è dotato di un organismo di vigilanza (ODV) che è attualmente composto da un professionista esterno che svolge le funzioni di presidente, dal direttore affari legali e generali e da un membro del consiglio di amministrazione privo di deleghe e compiti operativi. All'ODV spetta la vigilanza sull'osservanza dei principi di comportamento e sul rispetto del modello di organizzazione e gestione.

Non da ultimo, il consorzio, ai sensi di quanto previsto dallo statuto (articolo 25), è soggetto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico che, ove constatino gravi irregolarità nella gestione o l'impossibilità del normale funzionamento degli organi del consorzio possono disporre lo scioglimento e la nomina di un commissario per la loro ricostituzione. In

caso di impossibilità di procedere a tale ricostituzione i Ministri possono disporre la nomina di un commissario per la gestione straordinaria del consorzio.

Si evidenzia, infine, che il consorzio è dotato della registrazione EMAS IT - 001020 e delle seguenti certificazioni:

- Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2008;
- Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2004;
- Certificato n. 18 BS OHSAS 18001:2007;
- Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013.

Non pare si applichino ai consorzi di cui all'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come COREPLA i requisiti minimi dei sistemi collettivi.

2) Come avviene il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta e sulla qualità del trattamento dei rifiuti.

Ai sensi di legge, il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata e di raggiungere i relativi obiettivi previsti è affidato alla pubblica amministrazione e quindi ai comuni.

Il consorzio, piuttosto, nell'ambito del cosiddetto sistema CONAI, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica di competenza. Come noto, l'obiettivo di riciclo per i rifiuti di imballaggi in plastica è attualmente pari al 26 per cento in peso.

A tali fini, ai sensi di legge e di quanto previsto dallo statuto, dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea, il consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al CONAI i seguenti documenti:

la relazione sulla gestione relativa all'anno precedente e il programma specifico di prevenzione per il triennio successivo, comprensivi dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica;

il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

il bilancio preventivo annuale e il bilancio preventivo triennale.

Inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno, il consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al CONAI un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo. I dati di riciclo e recupero sono altresì comunicati annualmente ad ISPRA.

In merito alla qualità del trattamento dei rifiuti si segnala quanto segue. Ai sensi dell'accordo quadro ANCI-CONAI, per la determinazione dei maggiori oneri della raccolta differenziata, il consorzio, tramite società terze, effettua analisi merceologiche sulla raccolta conferita dai convenzionati (i comuni o i loro delegati) in ingresso ai centri di selezione. Analisi qualitative vengono altresì effettuate sui rifiuti selezionati e sul plasmix in uscita dai centri di selezione. Tali analisi qualitative sono svolte sia al fine di verificare il rispetto delle specifiche commerciali dei rifiuti selezionati sia per verificare il rispetto delle performance attese dei centri di selezione.

Complessivamente, nel 2016, sono state svolte 25.909 analisi qualitative, di cui 11.386 sulla raccolta, 8.623 sui rifiuti selezionati, n. 5.900 sul plasmix.

Vengono inoltre effettuati audit di parte seconda per verificare il rispetto, da parte delle società incaricate, delle procedure di analisi sulla raccolta in ingresso ai centri di selezione. L'attività prevede la supervisione all'effettuazione delle analisi da parte di ispettori di società di audit appositamente incaricate da COREPLA.

Sotto altro profilo, si evidenzia che il consorzio svolge periodicamente attività di audit e controllo sui propri clienti e fornitori volte alla verifica dell'idoneità e della rispondenza del loro operato agli obblighi contrattuali e agli standard attesi. Per tali attività COREPLA si avvale di società terze certificate e con consolidata esperienza nel settore.

3) Quali tipologie di verifiche vengono effettuate sui bilanci e i dati economici comunicati alle autorità di controllo (a titolo di esempio su quantificazione del contributo ambientale e sulle modalità di impiego delle riserve).

Si richiama in primo luogo quanto esposto al punto 1) in merito alle competenze del collegio sindacale.

Inoltre, si evidenzia che COREPLA, sin dalla sua costituzione, affida, su base volontaria, a primaria compagnia l'incarico per la revisione del bilancio di esercizio. Attualmente, la società di revisione incaricata è la KPMG spa.

Per quanto concerne il valore unitario del contributo ambientale CONAI la competenza per la relativa determinazione è in capo a CONAI. COREPLA, così come gli altri consorzi di filiera per gli imballaggi di competenza, ha la possibilità di effettuare proposte in merito.

Le proposte di variazione del CAC sono effettuate sulla base del bilancio preventivo annuale e del bilancio preventivo triennale. In tale contesto, si evidenzia che una certa consistenza delle riserve è di vitale importanza per la necessaria continuità delle attività consortili e segnatamente per far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dei comuni (per il pagamento dei corrispettivi ANCI-CONAI), nonché nei confronti degli altri fornitori per le attività di recupero e riciclo.

Il CONAI si è dotato di un criterio per autoregolamentare il livello massimo delle riserve patrimoniali dei consorzi di filiera e per individuare quindi l'entità massima delle riserve delle filiere stesse. Al fine di garantire comunque l'operatività dei consorzi la formula prevede anche una clausola di salvaguardia ai sensi della quale la riserva minima non può scendere sotto due volte la media mensile aritmetica delle uscite di cassa degli ultimi dodici mesi. Nel caso di COREPLA, tale riserva minima è pari a circa 80 milioni di euro.

Qualora al termine di un esercizio il bilancio evidenzi un risultato positivo, l'utile, ai sensi di legge, non concorre alla formazione del reddito, e viene accantonato alla riserva destinata ad essere utilizzata negli anni successivi.

Essa costituisce la principale voce del patrimonio netto aziendale.

4) Se esistono e quali siano le criticità della filiera in conseguenza delle quali avviene una fuoriuscita di rifiuti dal circuito del consorzio (ad esempio dai centri di raccolta e dalle piattaforme).

Sulla base dell'accordo quadro ANCI-CONAI e del relativo allegato tecnico imballaggi in plastica, COREPLA provvede al ritiro della raccolta differenziata di competenza su tutto il territorio nazionale.

L'accordo quadro prevede espressamente che i comuni possano rivolgersi a terzi non stipulando la convenzione con il consorzio di filiera o recedendo dalla convenzione stessa una volta stipulata. Con riguardo a COREPLA tale facoltà non è mai stata esercitata. La circostanza è certamente da mettersi in relazione al fatto che i rifiuti di imballaggi in plastica di origine domestica sono molto onerosi da gestire e non vi sono quindi operatori terzi interessati a ritirarli riconoscendo corrispettivi maggiori a quelli stabiliti dall'accordo quadro.

COREVE

1) Quali verifiche e controlli sono effettuati sulla *governance* del consorzio, in particolare sul rispetto dei requisiti minimi dei sistemi collettivi.

Il COREVE è l'unico "sistema collettivo" costituito per adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale) in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro. Al consorzio aderiscono tutti i produttori di imballaggi in vetro operanti in Italia e tutti gli importatori di imballaggi in vetro vuoti.

Il COREVE è retto da uno statuto consortile ("statuto"), approvato nel 1998 dagli allora Ministero dell'ambiente (oggi Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e Ministero dell'industria (oggi Ministero dello sviluppo economico)¹⁵ e da un regolamento consortile di applicazione dello statuto soggetto ad analoga approvazione ministeriale. Lo statuto prevede che l'attività del COREVE sia sottoposta al controllo del collegio dei revisori (articoli 14.5 e 14.6 dello statuto)¹⁶ del CONAI (articoli 3.6 e 3.7 dello statuto).

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dallo statuto consortile, COREVE ogni anno elabora e trasmette, entro le scadenze dettate dalla norma stessa, al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare): il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio in vetro, comprensivo del piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo (articolo 223, co. 4 e 5, del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006; articolo 3.6 dello statuto); la relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro (articolo 223, comma 6, del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e articolo 3.7 dello statuto).

Infine, così come prescritto dall'articolo 223, comma 3, del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, COREVE ha sempre garantito l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

2) Come avviene il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta e sulla qualità del trattamento dei rifiuti.

Per la valutazione dell'immesso al consumo COREVE, d'accordo con CONAI, effettua ogni tre anni una rilevazione analitica avvalendosi dell'istituto GFK Eurisko. Negli anni successivi alla rilevazione il dato è aggiornato mediante la media aritmetica dei tre più

¹⁵ Al riguardo si precisa che secondo quanto previsto dall'articolo 223, comma 2, del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, i consorzi di filiera sono tenuti ad adottare statuti redatti in conformità allo "schema-tipo" predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 giugno 2016 con il quale era stato approvato lo schema-tipo di statuto (cfr. GU n. 158 dell'8 luglio 2016) ha formato oggetto di impugnativa da parte di alcuni consorzi e risulta attualmente in fase di revisione.

¹⁶ In particolare, la previsione dello statuto sopra richiamata stabilisce che "5) Il collegio dei revisori controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consultivo alle scritture contabili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo. 6) I revisori partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo".

sfavorevoli dati di variazione percentuale delle quattro seguenti fonti: Istituto italiano imballaggio, GFK Eurisko, ISTAT, contributo ambientale CONAI ordinario per il vetro. Con riferimento alle quantità raccolte all'interno del sistema consortile (90,3 per cento del totale, tramite adesioni volontarie di 467 soggetti - dati 2015 -) COREVE dispone nei propri archivi degli estremi dei formulari di identificazione dei rifiuti ("FIR") relativi a tutti i quantitativi che i comuni o loro gestori hanno conferito al COREVE. Le quantità esterne al sistema consortile sono dichiarate dagli operatori a COREVE una volta l'anno.

Per la verifica della qualità dei rifiuti di imballaggio in vetro che vengono conferiti dai comuni, COREVE si avvale di due società specializzate: Ricerca Energia ambiente S.r.l. e Stazione sperimentale del vetro S.c.p.a.

Per l'esecuzione delle analisi ci si attiene al protocollo riportato nell'allegato tecnico vetro dell'accordo quadro ANCI-CONAI, che prevede che l'analisi merceologica sia effettuata presso l'impianto di trattamento destinatario dei rifiuti di imballaggio, assicurando la possibilità di contraddittorio con il convenzionato.

Per quanto riguarda la qualità del trattamento, la stessa è attestata dalle caratteristiche che permettono l'ingresso dei rifiuti di imballaggio trattati al regime di *end of waste* ed al successivo avvio al riciclo presso le aziende vetrarie (e in minima parte presso l'industria della ceramica o impiegate in edilizia).

Per la determinazione delle quantità riciclate, COREVE acquisisce dai riciclatori (in genere vetriere) la documentazione attestante l'ingresso nei loro stabilimenti (documenti di trasporto - DDT) dei quantitativi di rottame di vetro MPS/*end of waste* derivanti dal trattamento dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata nazionale. In ottemperanza al "sistema di gestione per la determinazione dei risultati di riciclo e recupero" prescritto da CONAI, COREVE esegue verifiche documentali e ispezioni che riguardano non meno del 40 per cento del materiale complessivamente riciclato e il 50 per cento dei riciclatori, al fine di attestare la correttezza dei dati di riciclo acquisiti da questi ultimi. La società di certificazione incaricata da CONAI (DNV GL), a sua volta, esegue audit periodici per verificare la conformità della gestione da parte di COREVE.

3) Quali tipologie di verifiche vengono effettuate sui bilanci e i dati economici comunicati alle autorità di controllo (a titolo di esempio su quantificazione del contributo ambientale e sulle modalità di impiego delle riserve).

Come già accennato, conformemente a quanto previsto dallo statuto consortile, il collegio dei revisori verifica sistematicamente la corrispondenza del bilancio consultivo alle scritture contabili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo. Inoltre, il CONAI due volte l'anno convoca il COREVE per valutare: la congruità del contributo ambientale CONAI ("CAC") rispetto ai fabbisogni futuri del COREVE valutati sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi nonché dei piani pluriennali economico e di prevenzione e gestione; l'entità delle riserve finanziarie richiedendo, nel caso in cui queste ultime superino quanto previsto dalle deliberazioni del CdA del CONAI stesso e recepite dal CdA del COREVE, un piano per la riduzione di dette riserve nei due esercizi successivi, da ottenersi attraverso una congrua riduzione del CAC e/o mediante investimenti a supporto dell'azione di raccolta differenziata.

4) Se esistono e quali siano le criticità dei comuni di filiera in conseguenza delle quali avviene una fuoriuscita di rifiuti dal circuito del consorzio (ad es. dai centri di raccolta dalle piattaforme).

Riferendoci all'anno 2015 per il quale disponiamo di dati consuntivi, delle 1.660.925 tonnellate di MPS/*end of waste* complessivamente riciclate, 255.045, pari a circa il 15 per cento [in calo (...) rispetto al 2014], non sono transitate attraverso la gestione consortile. Trattasi prevalentemente di rifiuti di imballaggio, sempre provenienti dalla raccolta differenziata, però di qualità insufficiente per rientrare nei parametri minimi previsti dall'AQ allegato tecnico vetro e/o per i quali presumibilmente il gestore non è stato delegato dal comune a sottoscrivere la convenzione con COREVE. Esse comprendono anche scarti di materiale raccolto in gestione consortile ceduti a società specializzate in produzione di sabbia di vetro, la quale viene riciclata al di fuori della convenzione.

ALIPLAST

1) Quali verifiche e controlli sono effettuati sulla governance del consorzio, in particolare sul rispetto dei requisiti minimi dei sistemi collettivi.

Non trattandosi di un sistema collettivo, i succitati requisiti minimi non risultano essere applicabili al sistema PARI: la *governance* dello stesso è in capo ad ALIPLAST, che ha destinato a tal fine le opportune risorse.

2) Come avviene il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta e sulla qualità del trattamento dei rifiuti.

Il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi nascono in primo luogo dalle attività di misurazione dell'immesso a consumo, che viene effettuata sulla base della fatturazione ai clienti, relativamente agli articoli che rientrano nel sistema autonomo (ovvero tutti gli imballaggi finiti di film flessibili in PELO destinati al mercato nazionale, al netto delle cosiddette "cessioni tra produttori") tramite procedure automatizzate, e della raccolta complessiva e specifica PARI. La misurazione della raccolta si basa sulla classificazione dei fornitori (intesi come ogni singolo stabilimento presso il quale avviene la raccolta) in funzione dei quantitativi conferiti, e sull'effettuazione di analisi merceologiche a periodicità definita per determinare il quantitativo di imballaggi marchiat PARI sul totale del campione analizzato: la percentuale così ottenuta viene applicata all'intero quantitativo di rifiuti di imballaggi flessibili in PELD ritirati da quello specifico fornitore per il periodo di validità dell'analisi (variabile a seconda della dimensione del fornitore da 7 a 60 giorni). Nel sistema gestionale aziendale ogni carico in ingresso viene registrato suddividendo i singoli articoli per polimero e tipologia, e ovviamente solo quelli afferenti alla medesima tipologia di imballaggi immessi al consumo (come detto, i rifiuti di imballaggi flessibili in PELD) vengono contabilizzati nella gestione PARI. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi avviene dall'incrocio (verificato mensilmente e rendicontato annualmente nei documenti previsti dalla normativa) tra l'immesso a consumo ed il recupero specifico PARI.

Per quanto concerne i controlli di origine esterna, dall'avvio della sperimentazione in data 1° marzo 2009 il sistema PARI è stato oggetto di verifica da parte di ONR e di ARPA Veneto in prima istanza, i quali hanno verificato la capacità delle procedure poste in essere di generare dati affidabili e ricostruibili, e sul campo la corretta applicazione delle stesse da parte di ALIPLAST, in un iter di verifica che si è concluso con il primo riconoscimento del sistema il 30 giugno 2009. Successivamente, ONR ed ARPA Veneto hanno effettuato un altro ciclo di controlli, sempre con esito positivo,

sulla corretta applicazione delle procedure del sistema. A seguito delle note sentenze del TAR del Lazio, che hanno rimandato al Ministero dell'ambiente l'effettuazione di ulteriori controlli, quest'ultimo ha incaricato ISPRA per l'effettuazione a livello tecnico degli stessi. L'Istituto ha quindi avviato nel 2012 una complessa attività di verifica composta da analisi e ricostruzione dei dati del sistema autonomo, verifiche sul campo presso lo stabilimento di ALIPLAST e verifiche sul campo presso raccoglitori terzi che intrattengono rapporti commerciali inerenti la medesima tipologia di rifiuti di film di imballaggio. L'attività di ISPRA è stata rendicontata da una serie di relazioni che l'Istituto ha trasmesso direttamente al Ministero, tutte evidenziando non solo il corretto funzionamento del sistema e la capacità dello stesso (dimostrata da ormai otto anni di ininterrotto raggiungimento degli obiettivi imposti), ma anche la rispondenza di quanto riscontrato con quanto effettivamente verificato a suo tempo da ONR ed ARPA Veneto. Oltre ai controlli effettuati dagli enti preposti, la stessa ALIPLAST ha affidato a TLIV Italia l'incarico di effettuazione di audit sul funzionamento del sistema negli anni 2012 e 2013, attività anche in questo caso conclusesi con esito positivo, e rendicontate nell'ambito delle relazioni annuali previste dalla normativa. Inoltre, TUV Italia ha effettuato 20 analisi merceologiche presso ALIPLAST in ottemperanza a specifica prescrizione del Ministero dell'ambiente nel decreto di riconoscimento 5201/TRI/DI/R del 04/08/2014, contestualmente ad un'altra verifica complessiva sulla corretta applicazione delle procedure, trovando pieno riscontro (come indicato nella relazione conclusiva trasmessa al Ministero e ad ISPRA) rispetto ai valori storici registrati a seguito delle analisi interne ALIPLAST. Infine, sono state commissionate da ALIPLAST a professionisti del settore due differenti perizie circa la conformità del sistema, anche in questo caso con esito positivo.

Ad oggi, il decreto di riconoscimento prevede la possibilità da parte del Ministero o degli enti dallo stesso incaricati di effettuare ulteriori verifiche periodiche presso ALIPLAST, che come di consueto resta a disposizione per le verifiche da parte dei soggetti titolati.

3) Quali tipologie di verifiche vengono effettuate sui bilanci e i dati economici comunicati alle autorità di controllo (a titolo di esempio su quantificazione del contributo ambientale e sulle modalità di impiego delle riserve).

Anche in questo caso, il sistema autonomo PARI è sostanzialmente differente rispetto ad un sistema collettivo. Esso è, a tutti gli effetti, una parte integrante del normale funzionamento di ALIPLAST, i cui dati economici vengono rendicontati come previsto dalla normativa vigente in materia. Per quanto concerne i dati economici specifici del sistema, si precisa innanzitutto che il sistema PARI non applica un vero e proprio contributo ambientale, ma un "costo di gestione" del servizio, il cui obiettivo è la copertura dei soli maggiori oneri specificatamente riconducibili alla gestione del sistema PARI ed al suo corretto funzionamento, mentre gli altri costi (per esempio l'acquisto del rifiuto) sono assorbiti nell'ambito dell'attività di impresa sul libero mercato.

La quantificazione del costo di gestione avviene annualmente nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione redatto ai sensi dell'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e gli stessi vengono verificati a consuntivo nell'ambito della relazione sulla gestione dell'anno solare precedente prevista dal medesimo articolo. Tali documenti, ai sensi di legge, vengono trasmessi entro le scadenze previste al Ministero dell'ambiente ed a CONAI.

Per quanto riguarda eventuali riserve, l'obiettivo economico del sistema PARI e la riscossione del solo costo effettivamente necessario alla gestione del sistema, non

ritenendo in linea con gli obiettivi della gestione autonoma impiegare questa tipologia di finanziamento per compensare eventuali fluttuazioni del mercato, che devono essere gestite da una oculata politica commerciale sia nell'acquisizione degli scarti che nella vendita dei prodotti finiti generati dagli stessi.

4) Se esistono e quali siano le criticità della filiera in conseguenza delle quali avviene una fuoriuscita di rifiuti dal circuito del consorzio (ad es. dai centri di raccolta o dalle piattaforme).

Anche relativamente a questo aspetto giova precisare che il sistema PARI, occupandosi dei "propri" imballaggi prodotti ed immessi al consumo da ALIPLAST, si rivolge a rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che per la loro stessa natura solitamente non dovrebbero rientrare nei canali delle raccolte differenziate, bensì venire gestiti dal cosiddetto "circuito indipendente", in cui certamente confluisce la maggior parte del rifiuto che ALIPLAST non intercetta direttamente. Tuttavia è possibile che questa tipologia di rifiuti, ad esempio in virtù dell'assimilazione agli urbani dei rifiuti prodotti da piccole attività artigianali e/o commerciali, possa erroneamente entrare nel circuito delle raccolte differenziate: per ovviare a questa eccezione, il decreto di riconoscimento 5201/TRI/DI/R ha posto in capo ad ALIPLAST la sottoscrizione di una convenzione alternativamente con CONAI o con ANCI al fine di coprire i costi relativi alla raccolta dei propri rifiuti conferiti al servizio pubblico. Tale convenzione è stata oggetto di una complessa contrattazione con CONAI ed è uno degli aspetti affrontati negli impegni che lo stesso CONAI, unitamente a COREPLA, ha presentato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a conclusione del noto procedimento A476. Nel rispetto dei citati impegni ALIPLAST, CONAI e COREPLA hanno sottoscritto una specifica convenzione in data 16 dicembre 2015 (successivamente modificata in data 18 gennaio 2015 per affinarne alcuni aspetti meramente tecnici) che norma la misurazione del rifiuto afferente al sistema PARI intercettato da CONAI e COREPLA, e la corresponsione da parte di ALIPLAST del relativo costo di raccolta.

La motivazione che ha spinto ALIPLAST a perseguire la ricerca di un accordo direttamente con CONAI, anziché rivolgersi direttamente ad ANCI (con la quale, in ogni caso, erano stati avviati i contatti e formulata una proposta di massima) è da ricercarsi nella dimensione dei flussi in gioco: considerando che l'immesso PARI che si stima possa finire nel circuito pubblico è inferiore a 1.000 tonnellate, a fronte di una raccolta nazionale che si avvicina alle 900.000, non si è ritenuto efficiente ed efficace dedicarsi all'individuazione ed estrazione di un quantitativo così esiguo, preferendo la sua misurazione sulla base di indicatori verificabili, e la copertura dei soli costi, lasciando la proprietà del materiale ai soggetti che lo detengono.

RILEGNO

1) Quali verifiche e controlli sono effettuati sulla *governance* del consorzio, in particolare sul rispetto dei requisiti minimi dei sistemi collettivi.

RILEGNO è l'unico consorzio di cui all'articolo 221, comma 3 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cui aderiscono i produttori di imballaggio di legno per adempiere ai propri obblighi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio e alla ripresa degli imballaggi usati.

Il consorzio è retto da uno statuto approvato dal Ministero dell'ambiente con provvedimento adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il succitato testo unico ambientale demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 206-*bis*) la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e conseguentemente il controllo sulla gestione e le attività del consorzio.

A tal fine, la legge vigente prevede la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CONAI:

entro il 31 maggio di ogni anno di una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio di legno;

entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;

sempre entro il 30 settembre di ogni anno, un programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio di legno.

Lo statuto consortile prevede anche che l'approvazione e le eventuali modifiche a statuto e regolamento debbano essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Ancora, in termini di vigilanza, l'articolo 23 dello statuto di RILEGNO prevede che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione e in caso di impossibilità di procedere alla ricostituzione, i Ministeri possono altresì disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del consorzio. Verifiche sulla gestione del consorzio sono inoltre eseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie (articolo 13) dal collegio dei revisori contabili, al quale è demandata sia l'attività di vigilanza ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, sia la funzione di revisione legale dei conti ex articolo 2409-*bis* del codice civile. Nello specifico il collegio controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili, ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

2) Come avviene il controllo e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta e sulla qualità del trattamento dei rifiuti.

RILEGNO non ha obiettivi di raccolta, bensì è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio di propria competenza, come indicati nell'allegato E alla parte IV del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e pari attualmente al 35 per cento: negli ultimi 15 anni il dato di riciclo è sempre risultato superiore al 50 per cento, raggiungendo il 61 per cento nel 2015.

Nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero prefissati dalla normativa si inserisce il progetto volontario "obiettivo riciclo" promosso da CONAI e che coinvolge i consorzi di filiera tra cui RILEGNO e DNV GL (ente di certificazione). Il progetto ha l'obiettivo di validare, attraverso l'ente terzo di certificazione, le procedure utilizzate da RILEGNO per la quantificazione dei rifiuti di imballaggi avviati a recupero. RILEGNO ha predisposto un'apposita specifica tecnica (procedura che fa parte del sistema qualità interno), ossia il documento operativo che delinea l'applicazione alla filiera del legno dei criteri generali CONAI per la determinazione

delle quantità di rifiuti di imballaggio prodotti, riciclati e recuperati con produzione di energia, attraverso la quale vengono definiti i flussi di immesso, riciclo e recupero. Si rammenta che il processo di determinazione delle quantità di rifiuti di imballaggio riciclate e recuperate non limita l'attenzione ai soli flussi riconducibili alla gestione diretta, ma estende l'orizzonte ai flussi avviati a recupero al di fuori del circuito consortile. Come meglio esposto al successivo punto 4), tali ultimi flussi, escludendo dal calcolo i quantitativi di pallet rigenerati e reimmessi al consumo per la loro funzione originaria, restano percentualmente marginali.

Dal 2007 RILEGNO ha inoltre implementato al proprio interno un sistema integrato qualità ambiente in base alle norme ISO 9001 e 14001 finalizzato all'ottimizzazione dei processi e al miglioramento continuo, il sistema è stato poi completato dalla registrazione Emas avvenuta nel 2011 per promuovere le prestazioni ambientali.

In relazione alla qualità del trattamento dei rifiuti, si fa presente che sia l'allegato tecnico legno all'accordo quadro ANCI-CONAI, per la componente proveniente da superficie urbana, sia la convenzione per il ritiro e l'avvio a recupero, sottoscritto con le piattaforme, individuano precisi limiti di tolleranza per le frazioni definite impurità, pena il successivo recupero presso gli impianti di riciclo consorziati.

A ciò si aggiunga l'attività volontaria, messa in atto dal consorzio da oltre dieci anni, di caratterizzazione dei rifiuti legnosi in gestione diretta, volta ad escludere la presenza di rifiuti legnosi pericolosi: sottoposti ad analisi, anche nel 2016, oltre 500 campioni prelevati senza preavviso presso gli impianti degli operatori convenzionati.

3) Quali tipologie di verifiche vengono effettuate sui bilanci e i dati economici comunicati alle autorità di controllo (a titolo di esempio su quantificazione del contributo ambientale e sulle modalità di impiego delle riserve).

Con riferimento alle verifiche effettuate sui bilanci e i dati economici, le competenze del collegio dei revisori contabili sono state già esplicitate al precedente punto 1).

La determinazione del valore unitario del contributo ambientale compete per legge a CONAI e RILEGNO, sulla base dei dati riportati nei propri bilanci consuntivi e preventivi, ha la facoltà di proporre a CONAI motivate richieste di revisione del CAC unitario.

Il consiglio di amministrazione di RILEGNO ha poi condiviso il criterio di regolamentazione del valore massimo delle riserve patrimoniali dei consorzi di filiera, stabilito e approvato da CONAI: è stato individuato un lasso di tempo entro cui agire in riduzione delle citate riserve, prioritariamente intervenendo sul valore del CAC unitario, evitando comunque di compromettere l'ordinaria gestione finanziaria del consorzio, legata al proprio ruolo di supporto alle attività di raccolta delle amministrazioni comunali, delle piattaforme convenzionate e di trasporto dei rifiuti di imballaggio sino al luogo di effettivo recupero.

4) Se esistono e quali siano le criticità della filiera in conseguenza delle quali avviene una fuoriuscita di rifiuti dal circuito del consorzio (ad esempio dai centri di raccolta o dalle piattaforme).

Gli imballaggi di legno vengono utilizzati prevalentemente per la preservazione, movimentazione e trasporto di merci e semilavorati per l'industria, artigianato, commercio e logistica distributiva: solo in piccola parte terminano il proprio ciclo di vita nel circuito domestico.

Per tale motivo il consorzio non ha limitato, sin dalla sua costituzione, il proprio campo d'azione alla sola relazione con le amministrazioni comunali o gestori del servizio di

igiene urbana (nel 2016 meno del 15 per cento, ovvero 117.000 tonnellate circa di rifiuti di imballaggio in gestione consortile sono riconducibili alla gestione disciplinata dall'accordo quadro ANCI-CONAI), bensì ha attivato un *network* a cui aderiscono oltre 400 piattaforme consortili per il ritiro dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, speciali.

Così come i comuni possono decidere se aderire o meno alla convenzione consortile derivante dal citato accordo quadro, anche le imprese utilizzatrici possono decidere di non conferire i propri rifiuti di imballaggio di legno presso le piattaforme dislocate sull'intero territorio nazionale, usufruendo dei servizi di altre piattaforme non convenzionate o relazionandosi direttamente alle aziende riciclatrici, impianti di compostaggio, impianti di combustione.

Complessivamente, l'85 per cento circa dei rifiuti di imballaggio di legno avviati a riciclo a materia prima, ovvero per la produzione di nuovi manufatti in legno, è stato ritirato e avviato a corretto riciclo da comuni e piattaforme convenzionate, sotto la regia del consorzio. Tale elevata rappresentatività dei flussi di rifiuti in gestione consortile è stata purtroppo favorita negli ultimi anni dalla repentina contrazione del valore di mercato dei rifiuti legnosi, oggi, in via di massima, avviati agli impianti destinatari di riciclo sul territorio nazionale a prezzo nullo o addirittura con oneri di valorizzazione: viene così avvalorato e consolidato il ruolo sussidiario del consorzio che, in carenza di condizioni favorevoli di mercato, ha potuto garantire copertura economica, ritiro e corretto recupero al proprio rifiuto di imballaggio.

RICREA

1) Quali verifiche e controlli sono effettuati sulla *governance* del consorzio, in particolare sul rispetto dei requisiti minimi dei sistemi collettivi.

Il consorzio nazionale acciaio (RICREA), costituito il 18 novembre 1997 in seguito all'emanazione del decreto legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 (decreto Ronchi), è un ente di diritto privato e si configura come consorzio di filiera del sistema CONAI a cui aderiscono i fornitori ed importatori di materiale in acciaio per imballaggio, nonché i fabbricanti di imballaggi e di accessori in acciaio. Lo statuto consortile RICREA - approvato dal Ministero dell'ambiente - delinea un modello di *governance* costituito dai seguenti organi:

- 1) l'assemblea dei consorziati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio dei revisori contabili;
- 5) il collegio dei probiviri.

In termini di controllo e vigilanza, il collegio dei revisori contabili RICREA – nominato dall'assemblea e composto da professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili – è deputato ad effettuare il controllo sulla gestione del consorzio, la vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; è inoltre affidata al collegio dei revisori contabili la revisione legale dei conti che può essere demandata ad una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori contabili.

RICREA, inoltre, dal 2012 si è dotata di un codice etico e successivamente, dal 2013, di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/01 che ha previsto la nomina di un organismo di vigilanza (ODV) attualmente composto da un